

Visita in situ, Istruttoria variazioni progettuali, Check list di registrazione degli esiti controllo amministrativo sulla domanda di pagamento

Visita in situ

La visita in situ è compresa nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative a sottomisure che sostengono investimenti con lo scopo di verificare sul luogo dell'operazione sovvenzionata, la realizzazione dell'investimento stesso.

La definizione di "investimento" è data dall'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si tratta, in sintesi, di:

- a) costruzione, acquisto (incluso il leasing), o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto (o leasing) di nuovi macchinari e attrezzature;
- c) spese generali collegate alle spese di cui sopra;
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e
- e) acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- f) elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

Le misure che non sostengono investimenti e per le quali non sono mai previste visite in situ sono:

- ✓ formazione, dimostrazione, comunicazione (misura 1),
- ✓ consulenza aziendale (misura 2)
- ✓ certificazione e promozione dei prodotti certificati (misura 3),
- ✓ associazione di produttori (misura 9)
- ✓ cooperazione (misura 16, sottomisure 4 – 5 – 6 – 7 – 9)
- ✓ misure attivate dai GAL analoghe a quelle elencate sopra;
- ✓ cooperazione dei GAL;
- ✓ costi di gestione e animazione dei GAL (misura 19.4)
- ✓ assistenza tecnica (misura 20)

Le sottomisure 16.1 e 16.2 possono essere "miste", in tal caso non viene effettuata la visita in situ solo nel caso di domanda di pagamento interamente costituita da spese non connesse ad investimenti. Qualora, invece, la domanda di pagamento sia costituita sia da spese non connesse ad investimenti, sia da spese connesse ad investimenti deve essere effettuata la visita in situ.

Qualora il bando preveda la necessità di effettuare una verifica diretta su documentazione contabile in azienda con apposizione del timbro di annullamento, è ritenuta prova documentale pertinente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, in cui si attesta che i giustificativi di spesa allegati alla domanda a dimostrazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti del piano, sono conformi agli originali conservati agli atti della contabilità aziendale.

Alla dichiarazione vanno allegati i giustificativi di spesa provvisti dell'annullo apposto dal beneficiario.

Prima di effettuare la visita deve essere dato preavviso scritto al beneficiario, a mezzo PEC, con indicazioni utili allo svolgimento della visita e, ove necessario, anche con riferimento alla documentazione originale che sarà oggetto di controllo.

Deve essere effettuata una sola visita e solo al momento delle verifiche relative alla domanda di pagamento di saldo.

Le modalità di esecuzione della visita in situ sono oggetto di registrazione sul Sistema informativo regionale (SIAR), e quindi trasferite al SIAN con il sistema di interscambio dati, al pari di tutti gli altri dati relativi alle istruttorie.

Deroghe all'obbligo di realizzare visite in situ

Sono stabilite le seguenti regole applicative in relazione alle possibili deroghe previste dall'articolo 48, paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento 809/2014:

- a) se la domanda è stata selezionata per il controllo in loco di cui all'art 49 del Reg. UE 809/2014, la visita in situ per i relativi investimenti strutturali non viene effettuata;
- b) il PSR non definisce la soglia degli investimenti di piccola entità, pertanto non vi sono deroghe per tale condizione;
- c) su indicazione dell'Organismo Pagatore AGEA, presentano rischi limitati di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento, le fattispecie di seguito elencate:
 - acquisto di macchine immatricolate o comunque registrate ufficialmente presso enti terzi;
 - investimenti immateriali come descritti dall'articolo 45, paragrafo 2, lettere d) ed e) del regolamento (UE) n. 1305/2013, cioè acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali, elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti

Per la deroga di cui alla lettera c), salvo casi debitamente motivati dal responsabile regionale di misura, il controllo amministrativo viene eseguito mediante prove documentali a dimostrazione degli investimenti effettuati. Nel caso specifico di acquisto di macchine immatricolate o comunque registrate ufficialmente presso enti terzi, è necessario allegare alla domanda di pagamento:

- riprese panoramiche della macchina/attrezzatura che evidenzino marca e modello;
- riprese di dettaglio che evidenzino targa e matricola;

Le deroghe di cui alle lettere a) e c) sono registrate su sistema SIAR e quindi trasferite al SIAN con il sistema di interscambio dati, al pari di tutti gli altri dati relativi alle istruttorie.

Visita in situ emergenza epidemiologica da coronavirus

A seguito della pandemia da COVID-19 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 del 16 aprile 2020 che, in particolare stabilisce una deroga, per il periodo di emergenza COVID, ad alcuni obblighi relativi alle visite in situ, previsti all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

In particolare, la visita in situ, salvo casi debitamente motivati dal responsabile regionale di misura, è sostituita dalla c.d **Smart Visit** in modalità alternativa equivalente che prevede l'acquisizione di prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario, e non acquisite dall'istruttore sul luogo dell'investimento.

La procedura per la presentazione di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti, deve avvenire secondo le procedure descritte dall'Organismo Pagatore AGEA.

Per il PSR Marche la Smart Visit viene eseguita soltanto nel caso la domanda di pagamento di saldo abbia da oggetto i seguenti investimenti:

- macchine immatricolate o comunque registrate ufficialmente presso enti terzi;
- impianti;
- fabbricati di ridotta complessità costruttiva: depositi attrezzi, tettoie, fienili e serre.

Prima di effettuare la Smart visit, deve essere inviato il preavviso scritto al beneficiario, a mezzo PEC, con indicazioni utili allo svolgimento della visita, ove possibile anche con riferimento alla documentazione originale che sarà oggetto di controllo.

L'esecuzione dello svolgimento con modalità Smart Visit ed i relativi esiti, sono oggetto di registrazione sul Sistema informativo regionale (SIAR), e quindi trasferite al SIAN con il sistema di interscambio dati, al pari di tutti gli altri dati relativi alle istruttorie.

Nel caso non sia possibile effettuare la Smart Visit e per tutte le restanti tipologie di investimento, la visita dovrà essere effettuata con procedura ordinaria da svolgere prima del pagamento.

Resta fermo l'obbligo di eseguire tutti gli altri controlli amministrativi sulla base della normativa comunitaria e nazionale in vigore, necessari a definire l'ammissibilità delle domande di pagamento.

In particolare, qualora il bando preveda la necessità di effettuare una verifica diretta su documentazione contabile in azienda con apposizione del timbro di annullamento, è ritenuta prova documentale pertinente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, in cui si attesta che i giustificativi di spesa allegati alla domanda a dimostrazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti del piano, sono conformi agli originali conservati agli atti della contabilità aziendale.

Alla dichiarazione vanno allegati i giustificativi di spesa provvisti dell'annullo apposto dal beneficiario.

Per tutto il periodo di vigenza delle limitazioni agli spostamenti imposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dalle ordinanze regionali, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la visita è effettuata dai due istruttori della domanda di pagamento di saldo, nel rispetto del protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, della Giunta della Regione Marche, con particolare riferimento al capitolo relativo alla gestione e pulizia delle auto di servizio.

Nelle more dell'approvazione del suddetto protocollo, al fine di garantire i maggiori standard di sicurezza per il personale che si reca in missione e solo qualora vi sia la disponibilità da parte dell'istruttore, la missione viene effettuata con l'uso dell'automezzo privato con i rimborsi chilometrici previsti dalla normativa regionale sulle missioni, anche in caso di disponibilità di autovetture di servizio.

Considerando che il sopralluogo viene svolto da due funzionari, è previsto l'uso dei due automezzi privati.

Della visita è conservato, agli atti del controllo amministrativo, apposito verbale, completo degli eventuali documenti, anche foto e video, acquisiti in corso di svolgimento.

Istruttoria variazioni progettuali

La domanda di variante è esaminata da un singolo istruttore.

Check list di registrazione degli esiti controllo amministrativo sulla domanda di pagamento

L'istruttore integra ove necessario la valutazione di congruità dei costi che ha condotto all'ammissibilità della spesa in fase di sostegno, con particolare riferimento alle check list di registrazione degli esiti previste da Agea OP.